

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 536-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMBARDIERI, IANNONE, SPANO Ottavio,**
ANTONIAZZI e TOROS

(V. Stampato n. 536)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 marzo 1985

(V. Stampato Camera n. 2675)

*modificato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e
previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella
seduta del 18 dicembre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1986*

Provvedimenti a favore dei tubercolotici

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, già modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti:

« L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli *ex* assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo di lire 40.000 mensili, di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a lire 70.000.

A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, già sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti:

« *Identico.*

Identico.

Identico ».

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di lire 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a lire 70.000 mensili.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Art. 3.

Nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 ».

Art. 4.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferirà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, una somma determinata secondo i criteri stabiliti all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sarà maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Identico ».

Art. 4.

1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferirà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1° gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sarà maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sarà trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del servizio sanitario nazionale.

L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dal 1° gennaio 1985.

Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di lire 25.000 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.

2. *Identico.*

Art. 5.

1. *Identico:*

« *Identico.*

L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, è pari allo 0,5 per cento delle indennità in corso di erogazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

Art. 7.

L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, è corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.

Art. 8.

L'indennità giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è corrisposta con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 9.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 40 mi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 7.

1. *Identico.*

Art. 8.

1. *Identico.*

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 mi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

liardi per il 1985, si fa fronte con le entrate della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS contro la tubercolosi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

liardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente « Norme per il personale tecnico e amministrativo delle università ».